N. R.G. /2019

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

Sezione civile feriale promiscua

Il Tribunale in composizione collegiale, composto dai giudici

Dott. - Presidente –

Dott - Consigliere – Relatrice –

Dott. – Consigliere –

a scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 29.08.2019,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa in epigrafe avente ad oggetto il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.

proposto da L CF

per mezzo della sua mandataria , CF

e per essa C 3, CF

in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.,

rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv.

elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.A. 'n Roma, piazza

Reclamante

Nei confronti di

, CF

, CF

CF

rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Fantini, del Foro di Perugia,

elettivamente domiciliati presso il suo studio in Perugia, via XX Settembre 57

Reclamati

Avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in data 27/07/2019 nel procedimento cautelare N.R.G /2019, che ha accolto il ricorso ex art. 669 quater c.p.c. .

FATTO E MOTIVI

Con l'ordinanza qui reclamata, il Tribunale di Roma ha accolto la richiesta di ordine di cancellazione della segnalazione effettuata da L nei confronti dei ricorrenti alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.

La reclamante allega di avere acquistato pro soluto, da nonché da altre banche, efficacia giuridica a partire dal 1/05/2017 (data della cessione) ed efficacia economica dal 1/01/2017, in blocco tutti i crediti, ivi compreso quello di pertinenza degli attuali reclamati. Con procura a rogito Notaio ha conferito mandato a A al fine di consentire alla stessa di porre in essere tutti agli finalizzati al recupero dei crediti in questione.

Con il reclamo L (di seguito anche) lamenta che l'ordinanza menzionata abbia considerato non provata la cessione del credito per cui è causa da Banc a e abbia ritenuto illegittima la segnalazione sia per mancato preavviso al debitore sia per insussistenza – e mancanza di prova – sul requisito sostanziale dell'insolvenza del debitore. La reclamante ha chiesto al Tribunale di riformare l'ordinanza reclamata e per l'effetto confermare la pretesa creditoria vantata dal reclamante, per come già determinata in atti, con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Si sono costituiti contestando la prospettazione avversaria, ribadendo i motivi di ricorso, e chiedendo al Tribunale il rigetto del reclamo e la conferma dell'ordinanza impugnata, con condanna alle spese, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

All'udienza del 29.08.2019 le parti hanno concluso come da verbale, e il Collegio ha riservato la decisione.

***

Per quanto riguarda il primo motivo di reclamo, la doglianza è infondata. Correttamente infatti l'ordinanza reclamata ha evidenziato la mancanza in atti del contratto di cessione del credito, che non è stato mai prodotto da sicché la titolarità del credito non è allo stato provata. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha la funzione di pubblicità notizia, e non può surrogare l'assenza del contratto di cessione del credito. L'ulteriore documentazione prodotta dal reclamante per l'udienza del 29.08.19 consiste in una autodichiarazione del 5 agosto 2019 – che come tale non prova l'accordo intervenuto tra le parti - e in un elenco di crediti in sofferenza della Banca tra i quali figura una società denominat s, della quale non è provata la connessione con gli odierni reclamati, e che in ogni caso nulla dimostra in ordine alla cessione del credito.

Con il secondo motivo di reclamo si contesta la mancata ricezione del preavviso da parte dei clienti, prima che fosse effettuata la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia. Per la verità sono state prodotto delle comunicazioni indirizzate ai tre reclamati, nella quali Fedaia avvisava che, in difetto di pagamento di quanto richiesto, avrebbe disposto il trasferimento a sofferenza, con conseguente segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia ed ai Sistemi Informativi Creditizi (Banche private). Tuttavia la dicitura che figura sul retro delle comunicazioni, la prima "consegnata il 10/01/29017", la seconda inviata ad un diverso indirizzo e "consegnata il 23/01/2017" in entrambi i casi non prova l'avvenuta ricezione.

Per ciò che concerne il requisito sostanziale sotteso alla segnalazione alla Centrale Rischi, vanno ribadite le argomentazioni svolte nell'ordinanza reclamata con riferimento all'errata valutazione dell'intermediario circa lo stato finanziario-patrimoniale dei soggetti segnalati.

Gli intermediari finanziari sono obbligati a segnalare le esposizioni dei propri clienti in sofferenza in riferimento ai finanziamenti concessi per almeno € 30.000,00. Tuttavia, perché la segnalazione del cliente nella sezione della CR dedicata ai crediti sofferenti possa essere legittimamente effettuata, il cliente deve versare in uno stato di "insolvenza". Ai fini della valutazione sull'esistenza dell'"insolvenza", non dovrà aversi riguardo all'inadempimento del cliente ad un solo rapporto o il suo tardivo adempimento, bensì una sua persistente difficoltà patrimoniale e finanziaria.

Pertanto è necessario prendere in considerazione l'intera situazione patrimoniale del cliente, vale a dire il quadro complessivo dei rapporti di dare/avere esistenti tra questi e il creditore, ed effettuare una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come *"grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile anche se non coincidente, con la condizione di insolvenza"* (Cass. Civ. n. 23093/2013; Cass. Civ. n. 7958/2009; Cass. Civ. n. 21428/2007).

Sul punto il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2276/2012 (riconoscendo nel caso di specie l'illegittima segnalazione in CR), ha avuto modo di affermare che *"[..] l'istituto di credito ha senz'altro l'obbligo di compiere una approfondita istruttoria prima di effettuare la segnalazione, per verificare sulla base di elementi oggettivi – quali la liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e/o reddituale, la situazione contingente del mercato in cui opera, l'ammontare complessivo del credito ottenuto dal sistema creditizio e/o finanziario, se sussista davvero in concreto una situazione che induca a ritenere il credito a sofferenza ossia tale per cui appaiano sussistere rilevantissime difficoltà di recuperarlo [...]"*.

In conclusione, l'intermediario finanziario è tenuto ad una rigorosa valutazione prima di segnalare a sofferenza il credito del proprio cliente. Lo stesso reclamante afferma che la valutazione dello stato di sofferenza – *rectius di insolvenza* – "necessita da parte della banca di una visione complessiva sia economica sia patrimoniale del soggetto segnalando". Vero è che – come affermato

2

sempre dal reclamante – spesso la banca segnalante è sprovvista di tali informazioni. Tuttavia l'intermediario finanziario deve sempre indicare gli elementi che lo abbiano portato a considerare il cliente in stato di insolvenza.

Nel caso di specie il reclamante non ha dimostrato neanche di avere tentato una complessiva valutazione della situazione economica e patrimoniale dei clienti qui reclamati, limitandosi a richiamare il ricorso ex art. 700 c.p.c. nel quale i debitori avrebbero a suo dire ammesso il proprio dissesto economico-finanziario; il reclamante ha inoltre menzionato la facoltà del Collegio di acquisire ulteriori documenti, dicendosi disponibile a produrre specifica e idonea documentazione qualora ritenuta utile.

In verità nel ricorso ex art. 700 c.p.c. i sigg. hanno negato la sussistenza di uno stato di insolvenza, al contrario spiegando che essendo stato il Comune di Marsciano (PG) colpito dal terremoto, ed avendo essi dovuto sospendere l'attività di ristorazione svolta al piano terra dell'edificio per cui era stato richiesto il mutuo, gravemente danneggiato dall'evento sismico, hanno stipulato contratti di locazione di altri immobili per proseguire l'attività. Non essendo in grado per questa ragione di onorare le rate di mutuo, hanno tentato invano di raggiungere un accordo con la Banca e. Negano tuttavia che possa rintracciarsi alcuno degli elementi sintomatici dello stato di insolvenza.

In particolare, nel ricorso ex art. 700 c.p.c. e nella comparsa di costituzione nel presente procedimento, gli attuali reclamati affermano che – e tali affermazioni non sono state smentite dalla reclamante - di non avere alcuna segnalazione di protesto, di non avere subito procedure esecutive, né provvedimenti monitori o di condanna, di non avere altre esposizioni debitorie oltre a quella per cui è causa, di non avere costituito garanzie reali sui beni di proprietà, ad eccezione di quelle per cui è causa.

D'altra parte la dimostrazione di avere correttamente effettuato la valutazione sullo stato di insolvenza del cliente gravava *ab origine* sull'odierna reclamante, e la ricerca della relativa prova non può essere demandata ad ulteriore attività istruttoria del collegio.

E' poi priva di pregio l'affermazione secondo cui la cessazione dello stato di insolvenza non comporta la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza pregresse, e che dunque spetterebbe comunque alla banca valutare caso per caso se siano venuti meno i presupposti per l'appostazione a sofferenza. Infatti l'ordinanza cautelare emessa dal giudice unico, che ha ordinato la cancellazione della segnalazione, non è motivata dalla cessazione dello stato di insolvenza, ma dalla illegittimità dell'appostazione in quanto frutto di una errata valutazione *ab origine* sull'esistenza dello stato di insolvenza, oltre che da vizi procedurali.

Vanno inoltre ribadite le considerazioni svolte dall'ordinanza impugnata in relazione al *periculum in mora*, poiché la segnalazione alla Centrale Rischi è suscettibile di provocare un danno irreparabile in relazione all'immagine dell'impresa nei confronti della clientela, nonchè difficoltà di accesso al credito e rischio di rischio di revoca di finanziamenti già concessi.

Per quanto fin qui argomentato, il reclamo va rigettato e dunque va confermata l'ordinanza impugnata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

1) Rigetta integralmente il reclamo.
2) Condanna , per mezzo della sua mandatari. SPA, e per essa , in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al paga-

, che liquida in complessivi eur oltre IVA, CPA e spese generali, da distrarsi in favore del procuratore avv. Daniele Fantini, dichiaratosi antistatario.

Roma, 2/09/2019

Il Consigliere relatore

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, il 21/9/19
IL CANCELLIERE
Susanna Zoro

3